

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 304/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 giugno 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dott. Claudio Marchitello – Presidente; Dott. G.P. Cirillo, Dott. Gabriele De Sanctis – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO PARMA FC SPA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE CERRI ALBERTO INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI JUVENTUS/PARMA DEL 18.6.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 136 del 18.6.2013)

La C.G.F., sentito l'Arbitro, respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dal Parma Football Club S.p.A. di Parma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO PARMA FC SPA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE EQUIZI TOMMASO INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI JUVENTUS/PARMA DEL 18.6.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 136 del 18.6.2013)

La C.G.F., sentito l'Arbitro, respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dal Parma Football Club S.p.A. di Parma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Claudio Marchitello

Publicato in Roma il 18 giugno 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete